

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 5 luglio 2017

Deliberazione n. 2017/18/250

Oggetto: Assegnazione porzione di terreno di 5.000 mq lotto n. 5 "ex calzaturificio San Mango" Area Industriale di San Mango sul Calore.

L'anno duemiladiciassette il giorno 5 del mese di luglio alle ore 10,30 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti

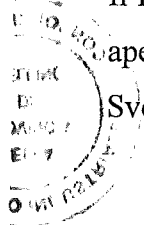
1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	presente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	- Componente	assente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	assente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	assente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Ing. Antonio PIZZA



IL COMITATO DIRETTIVO

PREMESSO

- che con Delibera n. 2016/14/125 assunta in data 26 luglio 2016, tra l'altro, delegava l'ing. Giuseppe Tolino, Dirigente del Consorzio, a prendere in consegna il lotto n. 5 "ex. Calzaturificio S. Mango" libero da persone e cose;
- che l'ing. Tolino era venuto a conoscenza dell'esistenza di una trascrizione del 18.07.2000, esistente presso la Conservatoria del RR.II. di Avellino, la cui cancellazione era necessaria e preliminare alla riconsegna del lotto;
- che in data 21 giugno 2017, l'Avv. Alfredo Di Rito, legale dell'Ente nel giudizio promosso dalla Curatela dell'ex Calzaturificio San Mango, si recava presso la Cancelleria del Tribunale di Avellino - sez. fallimentare - con istanza sottoscritta dal professionista e dal Presidente del Consorzio, per sollecitare il Giudice Delegato alla cancellazione della trascrizione in conservatoria, dell'atto di citazione impeditiva della presa in consegna del lotto ex Calzaturificio San Mango;
- che con nota assunta al protocollo consortile al n. 2739 del 22 giugno 2017, l'Avv. Di Rito comunicava al Consorzio di non aver depositato l'istanza, in quanto raggiunto telefonicamente dall'Avv. Sandulli, - Curatore fallimentare dell'ex Calzaturificio San Mango - che lo informava di aver rilasciato parere positivo alla cancellazione della detta trascrizione;

VISTA la nota assunta al protocollo consortile con il n. 2881 in data 29 giugno 2017, con la quale la Società Zuegg S.p.a., con stabilimento nel Comune di Luogosano (AV), ha manifestato l'intenzione di realizzare un nuovo progetto imprenditoriale, ed ha chiesto, "in attesa della definizione della vicenda fallimentare", di voler frazionare ed assegnare una porzione del lotto ove è ubicato l'opificio ex Calzaturificio S. Mango, di circa mq. 5.000, su cui non insiste alcun capannone o piazzale, confinante con lo stabilimento Zuegg e già gravato da una servitù della stessa Zuegg di attraversamento dei sottoservizi di collegamento alle reti consortili;

VISTO il parere dell'Avv. Alfredo Di Rito, acquisito al protocollo consortile al n. 2507 in data 24 settembre 2013;

CONSIDERATO CHE

- l'interesse della Società Zuegg S.p.a. si è concentrato in particolare sul terreno annesso al lotto n.5, di circa 5.000, mq, sul quale non esiste alcun capannone o piazzale, confinante direttamente con la proprietà di detta Società;
- altresì che con Delibera del Comitato Direttivo del Consorzio ASI della Provincia di Avellino, n. 2002/1/1 dell'11 gennaio 2002, si stabiliva che per le aree industriali ed i lotti rientranti nella competenza territoriale del Consorzio medesimo, tra cui il lotto *de quo*, il prezzo di vendita praticato alle potenziali ditte assegnatarie, veniva stabilito in € 13,00 per metro quadrato;

RILEVATO

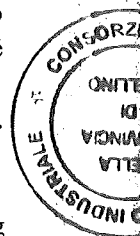
- che il Consorzio ASI della Provincia di Avellino è un Ente Pubblico Economico che promuove l'insediamento di nuove iniziative nell'ambito dei territori dei comuni aderenti ed in particolare permette l'avvio immediato dell'attività di produzione risparmiando all'imprenditore intenzionato ad investire, la ricerca dell'area in cui insediarsi, l'approntamento degli allacciamenti, le procedure per il rilascio dei permessi etc.;
- che soddisfare la richiesta di ampliamento industriale del soggetto imprenditoriale richiedente (*Società Zuegg S.p.a.*) persegue da un lato la finalità di una ulteriore competitività sul mercato dell'impresa stessa, e dall'altro consente un concreto sviluppo del sistema economico locale nonché il raggiungimento delle finalità pubblicistiche e di utilità sociale del Consorzio;
- che al contrario, non soddisfare la richiesta di ampliamento industriale della Società Zuegg S.p.a. metterebbe a repentaglio la competitività sul mercato dell'impresa stessa;

VISTA la delibera di Consiglio Generale n. 2017/2/10 del 30 giugno 2017;

DATO ATTO del parere dell'Ufficio Tecnico da cui si evince che lo stralcio dell'area richiesta dalla Zuegg non compromette il rispetto dei parametri urbanistici vigenti del lotto ex Calzaturificio S. Mango;

RITENUTO quindi, opportuno procedere ad assegnare la porzione di terreno di circa mq 5.000, così come identificata catastalmente, facente parte del lotto n. 5 "ex Calzaturificio San Mango", adiacente allo stabilimento della Società Zuegg S.p.a.;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

DELIBERA

1. Assegnare alla società Zuegg una porzione di terreno di circa mq 5.000, facente parte del lotto n. 5 "ex Calzaturificio San Mango" adiacente allo stabilimento della Società Zuegg S.p.a., di cui all'allegata planimetria. L'esatta superficie dell'area sarà definita a seguito di frazionamento le cui spese sono a carico della ditta assegnataria.
2. La ZUEGG potrà entrare in possesso dell'area assegnata solo in seguito alla definitiva consegna del lotto n. 5 "ex Calzaturificio San Mango" al Consorzio da parte della curatela Fallimentare.

Il prezzo di assegnazione, in conformità a quanto già deliberato dal Comitato Direttivo del Consorzio con deliberazione n. 2002/1/1 del 11/ 1/2002, è determinato in € 13,00 per metro quadrato oltre IVA come per legge.

Le condizioni di assegnazione sono le seguenti:

- La ditta sottoscriverà con il Consorzio un atto di impegno in virtù del quale si obbligherà a :
 - versare al Consorzio il 50% del prezzo del lotto entro 30 giorni dalla formale comunicazione dell'assegnazione, pena la revoca della stessa;
 - versare il 40% al momento dell'immissione in possesso ed il restante 10% alla stipula dell'atto di trasferimento, pena la revoca dell'assegnazione con contestuale incameramento della somma di €. 2,00 per mq. (Euro due/00 per metro quadrato), a titolo di danni preventivamente liquidati, e senza la corresponsione di alcun interesse sugli acconti a restituirsi;
- Ai fini dell'accelerazione della realizzazione delle iniziative industriali, il Presidente resta autorizzato a trasferire il possesso degli immobili anche in pendenza dell'atto di compravendita;
- Il Presidente – o chi per lui – è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la ditta assegnataria nonché l'atto di compravendita del terreno assegnato o, eventualmente, il relativo preliminare con facoltà di descrivere meglio gli immobili nella loro consistenza, confini e dati catastali, nonché di adeguare alle risultanze dei tipi di frazionamento l'esatta determinazione delle superficie a cedersi. Il tutto, comunque, in conformità alla deliberazione n° 2005/3/40 del 21 marzo 2005 cui è allegato apposito schema delle "clausole contrattuali di compravendita".

5. Il Consorzio cedente ha la facoltà di riacquistare la proprietà degli immobili ceduti nei casi previsti dalla Legge Regionale 9 dicembre 2013, n. 19 e Legge 23 dicembre 1998 n. 448 – articolo 63.

6. Incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013.

Scala 1:2000

	Perimetrazione suolo assegnato
--	--------------------------------

☐ Suolo oggetto di assegnazione per mq 5000 circa

